


SOMMARIO RASSEGNA STAMPA

Data	Argomento	Sommario	Pag
<u>Corridoi Atlantici</u>			
08.06.2007	Sole 24 Ore	(p.37) A Roma lezione sui sistemi giuridici.	1
08.06.2007	Sole 24 Ore	(p.37) La concorrenza vale anche tra gli ordinamenti.	2

Dalla giustizia**CONVEGNI****A Roma lezione sui sistemi giuridici**

Si svolgerà questa mattina alle 11 alla facoltà di Giurisprudenza di Roma Tre la lezione del giurista della «Yale law school» Henry Hansmann dedicata all'efficienza dei sistemi giuridici. L'ottica sarà quella del confronto tra ordinamenti appartenenti a Paesi diversi, anticipando quale sarà il futuro verso il quale si incammina il nostro sistema e i rischi che può correre. La lezione sarà poi ripetuta a Stresa lunedì 11 giugno alle 10. Per informazioni è possibile telefonare allo 011/6687550.



INTERVENTO

La concorrenza vale anche tra gli ordinamenti

di **Andrea Zoppini***

Nonostante gli sforzi di uniformare il diritto europeo con la direttiva prospetto, recentemente un gruppo italiano ha preferito quotarsi presentando un prospetto informativo redatto secondo le regole e con l'approvazione dell'autorità di controllo del Lussemburgo. La scelta, verosimilmente determinata dai costi e dai tempi richiesti dall'ordinamento italiano, dimostra che anche in questa materia esistono differenze e svantaggi che le imprese italiane risolvono guardando fuori dai confini nazionali.

Il fenomeno descritto, che viene solitamente definito nei termini della concorrenza tra ordinamenti giuridici ovvero della *regulatory competition*, si risolve nel fatto che il cittadino comunitario può scegliere di assoggettare taluni rapporti giuridici alle regole dell'ordinamento che ritiene a sé più favorevole. Il giurista, tutt'ora, è educato a pensare che i confini nazionali racchiudano il sistema delle regole giuridiche vigenti nell'ordinamento. Sempre di più, invece, le norme giuridiche sono considerate alla stregua di uno dei fattori della produzione verso i quali si concentra la scelta dell'operatore economico. In particolare, il mutuo riconoscimento delle norme giuridiche, sorretto dai principi di libera circolazione all'interno del mercato unico, determina la sostanziale fungibilità delle regole giuridiche nell'ordinamento comunitario.

La concorrenza tra ordinamenti riguarda anche le opzioni politiche e ci si può chiedere se il legislatore nazionale debba assecondare la possibilità di scelta ovvero impedirla. Basti pensare al dibattito sul recepimento della direttiva opa, in cui uno dei problemi centrali in discussione concerne la mi-

sura in cui ammettere il mutuo riconoscimento tra le scelte che ciascun ordinamento comunitario compie, in particolare quando l'offerta pubblica di acquisto è fatta da una società che appartiene ad uno Stato comunitario che ha adottato regole protezionistiche.

Il tema della concorrenza tra ordinamenti ha, sino ad oggi, interessato prevalentemente il diritto sostanziale. Tuttavia la competizione istituzionale riguarda anche le regole e le istituzioni preposte alla tutela dei diritti. Basti pensare che il primo grado di una causa civile in Italia dura quattro anni contro gli otto-nove mesi degli altri Paesi europei e che una procedura fallimentare segna il record negativo dei Paesi industrializzati con circa sette anni. Nei principali paesi industrializzati, il tempo medio di esecuzione a fronte di un assegno non onorato è di 234 giorni e sono invece 664 giorni in Italia. Avere un sistema giudiziario inefficiente si riflette in maniera determinante sul valore dei diritti individuali e ciò concorre a spiegare perché il nostro paese è uno dei meno attraenti per gli investitori internazionali.

Un recente paper di Jens Dammann e di Henry Hansmann, uno dei più noti e affermati professori di diritto americani, propone favorire la creazione di un mercato globale dei servizi giudiziari. Una delle premesse dalle quali lo studio muove è che le riforme del processo civile sono difficili, costose, incontrano un ostacolo costante nelle abitudini degli avvocati e dei giudici, necessitano di un lungo tempo per essere attuate. Al contrario, almeno per il diritto degli affari, favorire e incrementare la possibilità di scegliere il giudice di un altro ordinamento avrebbe — secondo i due autori americani — prevalentemente vantaggi pratici senza aumenti dei costi. Esso infatti favorirebbe la creazione di giu-

dici altamente specializzati, genererebbe concorrenza tra i sistemi giudiziari, favorirebbe la creazione di una giurisprudenza di riferimento e di informazioni uniformi sull'orientamento dei tribunali.

La prospettiva è meno remota di quanto si possa pensare. Nelle recenti vicende di scandali finanziari, le norme scelte dagli operatori economici na-

MERCATO GLOBALE

Nel settore delle regole e delle procedure legali applicabili alle imprese andrebbe ampliata la libertà di scelta

VANTAGGI EVIDENTI

Senza aumenti dei costi conseguenze positive in termini di efficienza e di formazione di indirizzi condivisi

zionali sono state in larga parte quelle di altri ordinamenti comunitari o extracomunitari: si pensi al fatto che sia Cirio sia Parmalat avevano emesso prestiti obbligazionari in Lussemburgo per sottrarsi ai limiti previsti dalla disciplina di emissione nazionale. Ma anche le regole applicate per reprimere gli illeciti e per ottenere il risarcimento del danno non sono state nazionali: infatti, il sistema giudiziario scelto dall'amministrazione straordinaria per promuovere le azioni nei confronti dei principali attori economici della vicenda Parmalat è stato quello statunitense.

* Docente all'Università di Roma Tre

